

## Massimario di giurisprudenza amministrativa (a cura della redazione)

Cons. Stato, Sez. IV 31 agosto 2023, n. 8098 - Lopilato, pres. f.f.; Furno, est. - Regione Puglia (avv. Amato) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. gen. Stato) ed a.

**Ambiente - Ricerca di idrocarburi - Principio di precauzione - Compatibilità ambientale di un progetto consistente nell'effettuazione di una indagine sismica 2D - Elusione del divieto di superamento dell'estensione massima dell'area di ricerca - Esclusione.**

*La valutazione scientifica del rischio deve essere preceduta - logicamente e cronologicamente - dall'«identificazione di effetti potenzialmente negativi derivanti da un fenomeno» e comprende, essenzialmente, quattro componenti: l'identificazione del pericolo, la caratterizzazione del pericolo, la valutazione dell'esposizione e la caratterizzazione del rischio. Essa consiste, dunque, in un processo scientifico che deve necessariamente spettare a esperti scientifici, cioè agli scienziati. La valutazione scientifica deve fondarsi su «dati scientifici affidabili» e su un ragionamento logico «che porti ad una conclusione, la quale esprima la possibilità del verificarsi e l'eventuale gravità del pericolo sull'ambiente o sulla salute di una popolazione data, compresa la portata dei possibili danni, la persistenza, la reversibilità e gli effetti ritardati». Il principio di precauzione consente, quindi, di adottare, sulla base di conoscenze scientifiche ancora lacunose, misure di protezione che possono andare a ledere posizioni giuridiche soggettive, sia pure nel rispetto del principio di proporzionalità inteso nella sua triplice dimensione di idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto. Se, dunque, la fase della valutazione del rischio è caratterizzata prevalentemente (anche se non esclusivamente) dalla «scientificità», la fase di gestione del rischio si connota altrettanto prevalentemente (anche se non esclusivamente) per la sua «politicità». Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione appellante, il principio di precauzione non può legittimare un'interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli. La sua corretta applicazione non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute delle persone e per l'ambiente, in assenza di un riscontro oggettivo e verificabile, richiedendo, di contro, una seria e prudente valutazione, alla stregua dell'attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, dell'attività che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi, valutazione consistente nella formulazione di un giudizio scientificamente attendibile (1).*

(1) In senso conforme cfr.: Cons. Stato, Sez. V 27 dicembre 2013, n. 6250, in *Foro amm. C.D.S.*, 2013, 12, 3468; Cons. giust. amm. Reg. Sic., Sez. giurisd. 3 settembre 2015, n. 581, in *Foro amm.*, 2015, 9, 2299.

\*

Cons. Stato, Sez. IV 31 agosto 2023, n. 8094 - Lopilato, pres. f.f.; Furno, est. - Buzzi Unicem S.r.l. (Già Buzzi Unicem S.p.A.) (avv. Pellegrino, Vivani, Sordini) c. Regione Lazio (avv. Chiappa) ed a.

**Ambiente - Impianto di cottura clinker - Istanza di modifica dell'AIA per l'introduzione di combustibile solido secondario qualificato come «end of waste» in parziale sostituzione di combustibili fossili (pet coke e carbon fossile) - Modifica non sostanziale dell'AIA - Nuova richiesta dell'AIA - Necessità - Esclusione.**

*Le valutazioni sottese al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e alle relative modifiche implicano il ricorso a nozioni tecnico scientifiche in materia ambientale, connotate da un'ampia discrezionalità in merito ai possibili effetti ambientali o sanitari della modifica proposta, sindacabili dalla giurisdizione amministrativa di legittimità nei soli casi di esiti abnormi o manifestamente illogici. Ne discende che la definizione di modifica sostanziale, per sua natura, comporta valutazioni discrezionali, da parte dell'amministrazione, soprattutto in relazione all'interpretazione e applicazione della locuzione «effetti negativi e significativi sull'ambiente». Nella prassi la distinzione tra le due categorie di modifiche è costante oggetto di dibattito, ragione per la quale, in diverse occasioni, linee guida regionali hanno stabilito - soprattutto in materia di rifiuti - con valutazione ex ante, in quali casi la modifica debba ritenersi comunque sostanziale, sollevando l'amministrazione procedente da un onere motivazionale che comunque, diversamente, deve ritenersi esistente (1).*

(1) In senso conforme cfr.: Cons. Stato, Sez. IV 5 settembre 2022, n. 7706, in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it); Cons. Stato, Sez. IV 2 ottobre 2020, n. 5766, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

\*

Cons. Stato, Sez. IV 30 agosto 2023 n. 8029 - Lopilato, pres. f.f.; Furno, est. - Provincia di Brindisi (avv. Tanzarella) c. Columns Energy S.p.A. (avv. Sticchi Damiani) ed a.

**Ambiente - Differenze tra impianto agrivoltaico e fotovoltaico.**

*L'agrivoltaico è un settore di recente introduzione e in forte espansione, caratterizzato da un utilizzo «ibrido» di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l'installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica. In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione, (ragioni per le quali il terreno agricolo perde tutta la sua potenzialità produttiva) nell'agrivoltaico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola. Per effetto di tale tecnica, la superficie del terreno resta, infatti, permeabile e quindi raggiungibile dal sole e dalla pioggia, dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola. Alla luce di quanto osservato, non si comprende, pertanto, come un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l'agrivoltaico) possa essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce, tuttavia, neppure in minima parte, alle ordinarie esigenze dell'agricoltura. Contrariamente a quanto accade nei progetti che utilizzano la metodica fotovoltaica, infatti, nell'agrivoltaico le esigenze della produzione agricola vengono soddisfatte grazie al recupero, da un punto di vista agronomico, di fondi che versano in stato di abbandono.*

(1) Sul punto v.: T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 26 aprile 2022, n. 568, in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it); nonché, tra le tante, T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 15 novembre 2022, n. 1799, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 11 aprile 2022, n. 586, in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it); T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 26 luglio 2022, n. 1267, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

\*

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 8 agosto 2023, n. 670 - Versalis S.p.A. (avv.ti S. Grassi, Onofri e F. Grassi) c. Provincia di Mantova (avv.ti Persegati Ruggerini e Salemi) ed a.

**Ambiente - Inquinamento - Sito di interesse nazionale - Individuazione del responsabile della potenziale contaminazione Accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area e inquinamento della stessa - canone civilistico del «più probabile che non» - Onere di fornire una prova liberatoria.**

*Ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area e inquinamento della stessa, occorre utilizzare il canone civilistico del «più probabile che non», con la conseguenza che l'individuazione del responsabile può basarsi anche su presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.; ne consegue che, qualora l'Amministrazione fornisca elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l'ascrivibilità dell'inquinamento a un soggetto, spetta a quest'ultimo l'onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento.*

(1) In senso conforme cfr. T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 28 marzo 2023, n. 276, in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it).

\*

T.A.R. Toscana, Sez. II 25 luglio 2023, n. 774 - Cacciari, pres.; Papi, est. - Chimet S.p.A. (avv. Alboni) c. Regione Toscana (avv. Ciari) ed a.

**Acque - Attività di trattamento e fusione di metalli non ferrosi, di recupero ed eliminazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi tramite incenerimento, e di fabbricazione di prodotti chimici di base - Aggiornamento e modifica dell'AIA - Prescrizioni - Disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni in materia di acque reflue.**

*Il c.d. «principio di precauzione», in particolare, di derivazione comunitaria (art. 7, regolamento n. 178 del 2002), impone che laddove sussistano incertezze o anche solo un ragionevole dubbio riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi. In tal caso l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. Il principio trova attuazione facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione dei valori ambientali sugli interessi economici e riceve applicazione in tutti i settori ad elevato livello di protezione, indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra un fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano. Come più volte statuito anche dalla Corte di Giustizia Comunitaria, l'esigenza di tutela della salute umana diventa imperativa già in presenza di rischi solo possibili, ma non ancora scientificamente accertati, poiché le istituzioni sia comunitarie che nazionali sono responsabili della tutela della salute e dell'ambiente, sicché la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato (1).*

(1) In senso conforme cfr. T.A.R. Campania - Napoli V, 3 gennaio 2023 n. 28, in *Foro amm.*, 2023, 1, II, 87.

\*

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 20 luglio 2023, n. 934 - Mangia, pres.; Fusaro, est. - Cucurachi (avv. Coluccia) c. Comune di Veglie (avv. Vantaggiato).

**Sanità pubblica - Ordine di rimozione rifiuti e bonifica integrale dell'area - Proprietario del fondo - Esclusa la responsabilità oggettiva.**

*Alla luce del dato testuale dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, che non contempla una fattispecie di responsabilità oggettiva a carico del proprietario del fondo, è evidente che l'ordine di rimozione dei rifiuti può essere rivolto a questi solo quando l'Amministrazione ne dimostri almeno la corresponsabilità in uno con gli autori dell'illecito, avendo il proprietario posto in essere una condotta, sia essa a carattere commissivo od omissivo, purché in ogni caso assistita da dolo o colpa. Ne consegue l'illegittimità di un ordine di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolto al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità di proprietario, qualora difetti un'adeguata dimostrazione, da parte dell'amministrazione procedente, dell'imputabilità soggettiva della condotta contestata sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione (1).*

(1) In senso conforme *ex multis*, si veda Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 2009, n. 1612, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; più di recente, Cons. Stato, Sez. IV 28 giugno 2022, n. 5384 e 3 dicembre 2020, n. 7657, in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it).

\*

Cons. Stato, Sez. IV 19 luglio 2023, n. 7072 - Carbone, pres.; Monteferrante, est. - Delta S.p.A. (avv. ti Baleani e Calzolaio) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

**Ambiente - Sito di interesse nazionale - Ordine di messa in sicurezza d'emergenza (MISE) e successiva bonifica - Sversamento di rifiuti pericolosi sul suolo nel sottosuolo e nelle acque di falda attraverso pozzi - Proprietario dell'area - Individuazione del responsabile e della provenienza dell'inquinamento di tipo diffuso.**

*La impossibilità di individuare il responsabile della contaminazione di un sito non consente all'autorità competente di imporre l'esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l'esecuzione di tali interventi e ciò vale sia con riferimento agli obblighi di bonifica che con riguardo alle misure di messa in sicurezza di emergenza (1).*

(1) Cfr. Corte di giustizia UE, Sez. III 4 marzo 2015, in causa C-534/13, in *Foro amm.*, 2015, 3, 671; Cons. Stato, Ad. plen. 25 settembre 2013, n. 21 ord., in <https://www.giustizia-amministrativa.it>; Cass. Sez. Un. Civ. 1° febbraio 2023, n. 3077, in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it).

\*

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV 18 luglio 2023, n. 1879 - Nunziata, pres.; Arrivi, est. - Falck S.p.A. (avv. ti Todarello e Torrani) c. Città Metropolitana di Milano (avv. ti Ferrari, Gabigliani, Zimmiti e Grandesso) ed a.

**Ambiente - Individuazione del responsabile della potenziale contaminazione di alcune aree comprese in un Sito di interesse nazionale (SIN) in relazione all'attività di produzione dell'acciaio.**

*L'assunzione volontaria dell'obbligo di bonifica da parte del proprietario dell'area non esclude il potere/dovere dell'amministrazione di individuare il responsabile dell'inquinamento ai sensi dell'art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 né elide il dovere di quest'ultimo di porre rimedio all'inquinamento stesso. L'identificazione del responsabile ad opera della provincia o della città metropolitana ex art. 244 cod. amb. costituisce, infatti, un'attività doverosa posta a presidio del principio «chi inquina paga» e del primario interesse alla rimozione della fonte dell'inquinamento. Pertanto, fintanto che siffatto interesse non trovi piena soddisfazione con la completa rimozione delle passività ambientali, permane il dovere, sancito dall'art. 244, comma 2, cod. amb., di identificare il soggetto autore della contaminazione (1).*

(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1° aprile 2020, n. 2195, in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it); Cons. Stato, Sez. VI 4 agosto 2021, n. 5742, *in*; nel medesimo senso si sono espressi anche: T.A.R. Milano, Sez. IV 15 aprile 2015, n. 940, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>; T.A.R. Milano, Sez. IV 2 luglio 2015, n. 1529, *in*; T.A.R. Brescia, Sez. I 21 ottobre 2022, n. 984, *in*.

\*

T.A.R. Sardegna, Sez. I 18 luglio 2023, n. 548 - Buricelli, pres.; Aru, est. - Enel Produzione S.p.A. (avv. ti Benozzo, Bruno e Minotti) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. distr. Stato) ed a.

**Ambiente - Centrale termoelettrica - Nazionalizzazione dell'energia elettrica - Terreno adibito alla sistemazione di rifiuti - Area ad elevato rischio di crisi ambientale - Piano di disinquinamento - Area inserita nella perimetrazione del SIN - Assimilazione a discarica di un intervento di messa in sicurezza permanente (MISP)**

L'art. 3, comma 3, del d.l. 25 gennaio 2012, così come modificato dalla novella del 2021, nell'affermare, ai fini dell'interpretazione autentica dell'art. 185 del d.lgs. n. 152/2006, l'equiparazione al suolo (e la gestione attraverso i soli procedimenti di bonifica) si riferisce alle «(...) matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione (...)» non può trovare applicazione all'ipotesi, quale il caso di specie, in cui il materiale non sia, in grandissima parte, qualificabile come «riporto» ma come residuo di attività produttive, identificabile in modo separato e distinto (appunto come rifiuto). Invero l'art. 240, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 152/2006 definisce la messa in sicurezza permanente come «(...) l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente (...)», precisando che «(...) in tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici (...)». L'art. 239, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 specifica, poi, che quanto disposto al Titolo V non si applica «(...) all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto (...)», precisando che in tale ipotesi «(...) qualora, a seguito della rimozione, avvii a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo (...)». Dunque, nell'ipotesi in cui le fonti inquinanti siano costituite da rifiuti stoccati, la volontà del legislatore è quella di voler assoggettare in tale evenienza la messa in sicurezza al regime autorizzatorio di cui al Titolo IV previsto per le discariche di rifiuti (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

\*

T.R.G.A., Trento 13 luglio 2023, n. 125 - Rendena Organic s.r.l. (avv. Gili) c. Comune di Porte di Rendena (Avv. distr. Stato) ed a.

**Ambiente - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Progetto per la realizzazione di un minidigestore anaerobico per reflui e letami zootecnici - Richiesta di permesso di costruire in deroga - Sospensione del procedimento - Accesso agli atti.**

L'eventuale opposizione di controinteressati non vincola l'Amministrazione, che deve concedere l'accesso quando si tratti di documenti che non ne sono sottratti dalla legge e non vi siano profili di riservatezza da tutelare, non potendo un ente pubblico legittimamente assumere quale unico fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso da parte di soggetti terzi, atteso che la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardano, rimette sempre all'Amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata da soggetti terzi (1).

(1) In senso conforme cfr., *ex multis*: T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II 30 luglio 2021, n. 1364, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I 22 luglio 2019, n. 1372, *in*; T.R.G.A. Trento 28 aprile 2022, n. 87, in *Foro amm.*, 2022, 4, II, 539.

\*

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 12 luglio 2023, n. 1792 - Immobiliare Cave Sabbia di Trezzano s.r.l. (avv.ti Zoppolato e Napoli) c. Città Metropolitana di Milano (avv.ti Ferrari, Grandesso, Gabigliani e Pozzi) ed a.

**Sanità pubblica - Conglomerato bituminoso - Attività di recupero rifiuti non pericolosi - Ordine di sospensione per criticità dell'attività - Obblighi del produttore.**

Il d.m. n. 69 del 2018 stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 ter del d.lgs. n. 152 del 2006. L'art. 4, comma 1, dello stesso d.m. attribuisce al produttore l'onere di attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la conformità del materiale prodotto alle caratteristiche tecniche sopra indicate. Il successivo art. 6 contiene poi una norma transitoria con la quale si è stabilito che lo stesso produttore avrebbe dovuto provvedere, entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto, a richiedere l'adeguamento dell'autorizzazione per conformarla ai nuovi criteri. Nelle more dell'aggiornamento, il materiale prodotto avrebbe comunque potuto essere commercializzato se in possesso delle caratteristiche previste. Il possesso di tali caratteristiche avrebbe dovuto essere attestato sempre dal produttore con sua dichiarazione. Come si vede, queste norme sono chiare nel prevedere, sia per il periodo a regime che per il periodo transitorio, che debba essere il produttore del materiale a dover attestare, mediante propria dichiarazione, la presenza delle caratteristiche indicate nel d.m. n. 69 del 2018. Nessun obbligo di questo tipo viene invece posto in capo all'amministrazione la quale deve, quindi, limitarsi a ricevere le suddette dichiarazioni ed effettuare gli eventuali successivi controlli (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

\*

Cons. Stato, Sez. IV 28 giugno 2023, n. 6333 - Poli, pres.; Martino, est. - Regione Puglia (avv. Bucci) c. Cioccoloni (avv. Valla) ed a.

**Agricoltura e foreste - Bosco didattico - Sito di importanza comunitaria (SIC) classificato come Area di riserva naturale integrale - Interventi di prevenzione danni al patrimonio forestale causati da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici - Progetto per la realizzazione di interventi di protezione dagli incendi boschivi - Valutazione di incidenza - Necessità.**

*Qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su siti di interesse comunitario (SIC), identificati dagli Stati membri secondo quanto stabilito dalla direttiva habitat, che vengono successivamente designati quali zone speciali di conservazione e che concorrono a costituire la rete ecologica dell'Unione europea «Natura 2000», singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito, deve essere sottoposto a valutazione di incidenza ambientale (1).*

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

\*

T.A.R. Basilicata, Sez. I 28 giugno 2023, n. 422 - Donadono, pres.; Mariano, est. - Gas Plus Italiana S.r.l. (avv. Pasqualone e Rotelli) c. Regione Basilicata (avv. Possidente) ed a.

**Ambiente - Esplorazione, produzione, distribuzione e vendita del gas - Inquinamento - Obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale - Soggetto responsabile dell'inquinamento - Proprietario incolpevole dell'area inquinata.**

*Ai sensi dell'art. 242, d.lgs. n. 152/2006, gravano sul solo responsabile dell'inquinamento gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione, non essendo configurabile in via automatica, in maniera oggettiva, per posizione o per fatto altrui, una responsabilità in capo al proprietario dell'area inquinata e, quindi, l'obbligo di bonificare per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale colpevole al danno ambientale riscontrato (1).*

(1) Cfr. *ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. V 7 marzo 2022, n. 1630, in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it).

\*

Cons. Stato, Sez. IV 23 giugno 2023, n. 6190 - Mastrandrea, pres.; Loria, est. - Comune di Acerra (avv. Sasso) c. Regione Campania (avv. Consoli) ed a.

**Ambiente - Realizzazione di un impianto di produzione di biometano ottenuto dalla digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti e produzione di compost mediante trattamento biologico - VIA - Natura - Giudizio sintetico globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l'utilità socio-economica procurata dall'opera.**

*La VIA si sostanzia non già in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera programmata, bensì in un giudizio sintetico globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l'utilità socio-economica procurata dall'opera medesima, tenendo conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della c.d. opzione zero. Essa non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati (1).*

(1) In senso conforme cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI 23 luglio 2018, n. 4484, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Cons. Stato, Sez. IV 28 febbraio 2018, n. 1240, *in*; Cons. Stato, Sez. V 2 ottobre 2014, n. 4928, *in*; Cons. Stato, Sez. IV 22 gennaio 2013, n. 361, in *Foro amm. C.D.S.*, 2013, 1, 171.

\*

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. V 20 giugno 2023, n. 10459 - Spagnoletti, pres.; Palma, est. - R.I.D.A. Ambiente S.r.l. (avv. Bonura, F. e G. Fonderico, e Ioannides) c. Regione Lazio (avv. Chieppa) ed a.

**Ambiente - Impianto polifunzionale per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non - Autorizzazione al trattamento meccanico (TM) e al trattamento biologico-meccanico (TBM) dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 20.03.01) - AIA e BAT sopravvenute.**

*L'art. 29 octies del d.lgs. n. 152/2006 è chiaro nel prevedere la immediata operatività dell'obbligo di adeguamento – anche d'ufficio - alle sopravvenute BAT dalla data di pubblicazione delle stesse nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Il termine quadriennale di adeguamento è infatti previsto solo come il limite temporale massimo entro il quale concludere il riesame e l'eventuale aggiornamento (sul punto inequivoco il comma 6 dell'art. 20 octies) e non già il termine entro il quale attivare il procedimento di riesame (1).*

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.